

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:



articolo 37, comma 3, della L.P. n. 24/1991 e s.m.. revisione della deliberazione n. 1140/2003 disciplinante i criteri per l'addestramento dei cani e lo svolgimento delle gare con i medesimi.

Il giorno **29 Agosto 2008** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
OLIVA BERASI
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 105, comma 2 della L.P. n. 1/2002 ha modificato l'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 24/1991, nel senso di prevedere che l'addestramento di cani e lo svolgimento di gare con cani in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della medesima legge provinciale è consentito nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale al solo fine di assicurare la tutela della fauna selvatica.

Con la deliberazione n. 1140 di data 16 maggio 2003 la Giunta Provinciale deliberò i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di addestramento di cani e delle gare con i medesimi in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della L.P. n. 24/1991.

Secondo i criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione l'addestramento dei cani segugio per la lepre può essere realizzato dal 10 agosto alla prima domenica di settembre.

Al di fuori di tale periodo l'addestramento può essere condotto unicamente in aree di superficie non superiore a 200 ettari, collocate a quota inferiore ai 1600 m s.l.m. e di scarso pregio faunistico individuate dall'Ente gestore attraverso i suoi organi decentrati.

Con nota d.d. 11 agosto u.s. l'Associazione Cacciatori Trentini rileva che, nella corrente stagione venatoria 2008/2009, l'attività di addestramento dei cani segugio va a sovrapporsi temporalmente con la prima giornata di caccia, prevista per la prima domenica del mese di settembre.

Sempre nella sopracitata nota l'Ente gestore, sentite le Associazioni Cinofile e il Consiglio Direttivo, propone di modificare la delibera n. 1140 di data 16 maggio 2003 in modo da consentire l'attività di addestramento del cane segugio dalla prima domenica di agosto alla domenica antecedente l'apertura generale della stagione venatoria, risolvendo così in via definitiva le possibili interferenze tra le due pratiche.

Per quanto sopra, ritenuta la proposta di modifica suggerita dall'Ente gestore non in contrasto con le finalità di tutela del patrimonio faunistico.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. n. 24/1991 ed in particolare l'articolo 37, comma 3 della medesima, come da ultimo modificato dall'articolo 105 della L.P. n. 1/2002;
- vista la propria deliberazione n. 1140 di data 16 maggio 2003;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di modificare l'allegato A della precedente deliberazione n. 1140 d.d. 16/05/2003, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, prevedendo che l'addestramento dei cani segugi possa essere realizzato dalla prima domenica di agosto fino alla domenica antecedente l'apertura generale della caccia;

2. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente n. 1140 di data 16 maggio 2003;
3. di dare atto, per effetto, che i criteri e le modalità per l'addestramento di cani e lo svolgimento di gare con i medesimi, in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e) della L.P. N. 24/1991, sono contenute nell'allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

MG

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

